SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1964

(15ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Aumento del contributo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero » **(700-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 179, 180
MESSERI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 180

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Cerreti, D'Angelosante, Forma, Francavilla, Merloni, Molinari, Moro, Passoni, Secci, Trabucchi e Vacchetta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Perugini e Veronesi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zaccari e Pasquato.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Oliva e per il commercio con l'estero Messeri.

MONGELLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero » (700-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il provvedimento, già da noi approvato, ci torna con un emendamento, più formale che sostanziale, all'articolo 2. Ritengo, pertanto, che non debbano sorgere particolari eccezioni circa la sua approvazione.

L'articolo 2 stabiliva che all'onere di 500 milioni per l'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 derivante dall'applicazione del disegno di legge, si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 25, convertito in legge n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

La Camera dei deputati ha ritenuto di aggiungere al comma unico dell'articolo 2, il seguente secondo comma: « All'onere di lire 1 miliardo, per l'esercizio 1965, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

L'emendamento apportato dalla Camera non ha bisogno di essere illustrato, in quanto si tratta semplicemente di una precisazione di imputazione al bilancio.

Informo che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 700-*B*, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di sua competenza ».

Invito, pertanto, la Commissione a voler esprimere voto favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

M E S S E R I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni fatte dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, pertanto, agli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

All'Istituto nazionale per il commercio estero sono concessi i seguenti contributi straordinari nelle spese di funzionamento:

lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64;

lire 500 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 1 miliardo annuo per gli anni 1965-1966-1967.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64 ed a quello di pari importo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

All'onere di lire 1 miliardo, per l'esercizio 1965, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma (prima secondo) dell'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati:

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è esente da imposta di ricchezza mobile sui redditi propri e da imposta sulle società.

L'esenzione prevista dal comma precedente trova applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ma non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, che abbiamo testè approvato.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari